

## QUESITO 7

*Sul modello allegato 1-Istanza di partecipazione viene richiesto il nominativo del "mandante giovane professionista" e la relativa "quota di partecipazione".*

*Tuttavia, secondo il parere ANAC n. 84 del 5 maggio 2011 "Nelle procedure selettive volte all'affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell'istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza."*

*Inoltre, come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 1680 del 02/05/2016 " il giovane professionista non necessariamente deve assumere la connotazione di "mandante" all'interno del Raggruppamento Temporaneo in quanto la norma prevede la "presenza", quale progettista, di almeno un giovane professionista, senza imporre una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti.*

*Si richiede pertanto se sia sufficiente indicare il nominativo del giovane professionista senza che esso sia mandante del raggruppamento.*

### **Risposta**

Si conferma che il giovane professionista non deve necessariamente assumere il ruolo di mandante in un RTP, ma può essere anche un dipendente o un collaboratore del professionista singolo o della società partecipante.

Sia nel caso che partecipi al gruppo di lavoro in qualità di mandante, sia come dipendente o collaboratore, dovrà comunque essere specificato il suo ruolo e l'attività professionale a lui demandata e lo stesso dovrà figurare come "progettista".

Questo il principio espresso dal Tar Trento con la sentenza n. 242 del 2 novembre 2018.

*"Nello specifico, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale "progettista".*

*La finalità della norma è quella di garantire al giovane professionista la possibilità di maturare una significativa ed adeguata esperienza professionale, di svolgere un utile apprendistato nella complessa realtà dei lavori pubblici e di arricchire il proprio curriculum (Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 875).*

*In giurisprudenza si è affermato l'indirizzo secondo cui tale previsione non deve tramutarsi in un mero adempimento formale: il giovane professionista, pertanto, deve assumere la qualità di progettista all'interno del R.T.P, ovvero deve sottoscrivere gli elaborati progettuali e, dunque, eseguire materialmente parte del progetto (Consiglio di Stato, n. 2048 del 23 aprile 2015; Tar Bari n. 1008 del 5 luglio 2018).*

*In altri termini, il giovane professionista non deve essere coinvolto nella partecipazione al "team di lavoro" ma bensì partecipare al team di progettazione."*